

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - POSTE E TELECOMUNICAZIONI
MARINA MERCANTILE

XCIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SAMMARTINO

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	903
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale (<i>Approvato dal Senato</i>) (4509)	903
PRESIDENTE	903, 904
SINESIO, <i>Relatore</i>	904
NATALI, <i>Ministro della marina mercantile</i>	904
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
DURAND DE LA PENNE: Ordinamento della professione di mediatore marittimo (122)	909
PRESIDENTE	909
AMODIO, <i>Relatore</i>	909
NATALI, <i>Ministro della marina mercantile</i>	909
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	910

La seduta comincia alle 10.

AMADEI GIUSEPPE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Veronesi e Viale.

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale (*Approvato dal Senato*) (4509).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale ».

Come i colleghi ricorderanno nella seduta del 30 novembre, abbiamo già approvato i primi ventisette articoli di questo disegno di legge, rinviando l'esame dell'articolo 28, in attesa del parere della V Commissione Bilancio.

Questo è stato espresso nei seguenti termini:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole, subordinando per altro tale parere all'accoglimento, da parte della competente Commissione di merito, delle seguenti modifiche alla tabella contenuta nell'articolo 28 del disegno di legge:

a) per l'anno finanziario 1968, ridurre lo stanziamento relativo alla concessione di contributi per la ristrutturazione da 1.250 a 625 milioni, e, conseguentemente, ridurre il totale da 12.650 milioni a 12.025 milioni.

b) per l'anno finanziario 1971, aumentare lo stanziamento relativo alla concessione di contributi per la ristrutturazione da 800 a 1.425 milioni e, conseguentemente, aumentare il totale da 12.375 a 13.000 milioni ».

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1967

Il parere favorevole è, altresì, subordinato all'accoglimento da parte della competente Commissione di merito della seguente nuova formulazione del penultimo comma del citato articolo 28:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10.000 milioni per l'anno finanziario 1967 e in lire 12.025 milioni per l'anno finanziario 1968, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 5384 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, destinati al finanziamento degli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

Poiché tutti abbiamo interesse ad una rapida approvazione di questo provvedimento, sono personalmente dell'avviso che la Commissione debba approvare l'articolo 28 nella nuova formulazione risultante dalle modifiche proposte dalla Commissione bilancio.

SINESIO, *Relatore*. Concordo con il Presidente.

NATALI, *Ministro della marina mercantile*. Anche il Governo è favorevole ad accogliere le modificazioni proposte dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 28:

ART. 28.

(Durata della legge e stanziamenti)

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1971.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge in relazione ai precedenti articoli 1, 9, 10, 11, 19, 22 e per spese di studi, ricerca e accertamenti nel campo delle costruzioni navali è autorizzata la spesa complessiva di lire 89.625.000.000 così ripartita in milioni di lire:

ANNO FINANZIARIO	CONTRIBUTI (in milioni di lire)				
	Integrativo (articoli 1, 9, 10, 11) (B)	Ristruttu- razione (articolo 19) (C)	Conver- sione (articolo 22) (D)	Studi, ricerca accerta- menti nel campo delle co- struzioni navali (E)	TOTALE (F)
1967	9.350	150	500	—	10.000
1968	10.350	1.250	1.000	50	12.650
1969	10.650	1.425	1.500	50	13.625
1970	11.150	1.425	1.000	50	13.625
1971	10.525	800	1.000	50	12.375
1972	13.000	600	—	50	13.650
1973	13.100	600	—	—	13.700
TOTALE	78.125	6.250	5.000	250	89.625

Sulla quota dello stanziamento annuale di cui alla colonna B il 7 per cento può essere riservato alla concessione del contributo integrativo per nuove costruzioni navali di stazza lorda non superiore a 3.000 tonnellate e il 10 per cento per costruzioni a lavori diversi dalle nuove costruzioni.

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato può essere modificato il riparto

delle somme previste al precedente comma ed eventualmente possono essere integrate le somme medesime.

Le somme non impegnate in un esercizio finanziario sono portate in aumento dello stanziamento dell'esercizio successivo.

Il Ministro per la marina mercantile è autorizzato ad assumere impegni anche negli esercizi finanziari successivi alla scadenza

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1967

della validità della presente legge fino allo esaurimento degli stanziamenti complessivi; per lavori diversi dalle nuove costruzioni navali l'autorizzazione è limitata ai contributi relativi ai lavori iniziati prima di detta scadenza.

Con appositi articoli della legge di approvazione del bilancio dello Stato sarà autorizzato annualmente l'onere concernente gli apprestamenti difensivi sulle navi ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, modificato dalla legge 3 dicembre 1962, n. 1689.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1967 si fa fronte mediante riduzione del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio ».

Passiamo alla votazione degli emendamenti proposti dalla V Commissione.

Pongo successivamente in votazione:

il primo emendamento alle colonne *C* ed *F*, inteso a sostituire le cifre: « 1.250 » e « 12.650 » (relative all'esercizio 1968) con, rispettivamente, le seguenti altre: « 625 » e « 12.025 »;

(È approvato)

il secondo emendamento alle colonne *C* ed *F*, inteso a sostituire le cifre: « 800 » e « 12.375 » (relative all'esercizio 1971) con, rispettivamente, le seguenti altre: « 1.425 » e « 13.000 »;

(È approvato)

la sostituzione del penultimo comma con il seguente altro: « All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, valutato in lire 10.000 milioni per l'anno finanziario 1967 e in lire 12.025 milioni per l'anno finanziario 1968, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, destinati al finanziamento degli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

(È approvato).

L'articolo 28 risulta pertanto così formulato:

ART. 28.

(Durata della legge e stanziamenti)

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1971.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge in relazione ai precedenti articoli 1, 9, 10, 11, 19, 22 e per spese di studi, ricerca e accertamenti nel campo delle costruzioni navali è autorizzata la spesa complessiva di lire 89.625.000.000 così ripartita in milioni di lire:

ANNO FINANZIARIO	CONTRIBUTI (in milioni di lire)				
	Integrativo (articoli 1, 9, 10, 11) (B)	Ristruttu- razione (articolo 19) (C)	Conver- sione (articolo 22) (D)	Studi, ricerca accerta- menti nel campo delle co- struzioni navali (E)	TOTALE (F)
1967	9.350	150	500	—	10.000
1968	10.350	625	1.000	50	12.025
1969	10.650	1.425	1.500	50	13.625
1970	11.150	1.425	1.000	50	13.625
1971	10.525	1.425	1.000	50	13.000
1972	13.000	600	—	50	13.650
1973	13.100	600	—	—	13.700
TOTALE	78.125	6.250	5.000	250	89.625

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1967

Sulla quota dello stanziamento annuale di cui alla colonna B il 7 per cento può essere riservato alla concessione del contributo integrativo per nuove costruzioni navali di stazza lorda non superiore a 3.000 tonnellate e il 10 per cento per contributi a lavori diversi dalle nuove costruzioni.

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato può essere modificato il riparto delle somme previste al secondo comma del presente articolo ed eventualmente possono essere integrate le somme medesime.

Le somme non impegnate in un esercizio finanziario sono portate in aumento dello stanziamento dell'esercizio successivo.

Il Ministro per la marina mercantile è autorizzato ad assumere impegni anche negli esercizi finanziari successivi alla scadenza della validità della presente legge fino allo esaurimento degli stanziamenti complessivi; per lavori diversi dalle nuove costruzioni navali l'autorizzazione è limitata ai contributi relativi ai lavori iniziati prima di detta scadenza.

Con appositi articoli della legge di approvazione del bilancio dello Stato sarà autoriz-

zato annualmente l'onere concernente gli apprestamenti difensivi sulle navi ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, modificato dalla legge 3 dicembre 1962, n. 1689.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10.000 milioni per l'anno finanziario 1967 e in lire 12.025 milioni per l'anno finanziario 1968, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti, rispettivamente, iscritti al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, destinati al finanziamento degli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Passiamo alle tabelle. Poiché non sono stati presentati emendamenti, ne darò lettura e le porrò successivamente in votazione:

TABELLA N. 1.

PERCENTUALI DEL CONTRIBUTO
PER NUOVE COSTRUZIONI E TRASFORMAZIONI NAVALI

CATEGORIA DI NAVI	PERCENTUALE DA APPLICARE SUL COSTO COMPLESSIVO DI PRODUZIONE				
	Anno 1967	Anno 1968	Anno 1969	Anno 1970	Anno 1971
1) Navi passeggeri (a)	11 %	10 %	10 %	10 %	10 %
2) Navi da carico secco, liquido o misto fino a 25.000 t.s.l. (incluse), rimorchiatori e navi trasporto merci refrigerate	15 %	14 %	13 %	12 %	10 %
3) Navi da carico secco, liquido o misto da 25.001 a 40.000 t.s.l. (incluse) e navi da pesca	16 %	15,50 %	15 %	13,50 %	10 %
4) Navi da carico secco, liquido o misto oltre le 40.000 t.s.l.	17,50 %	17 %	16,50 %	14,50 %	10 %
5) Trasformazioni	14 %	13 %	12 %	11 %	10 %

(a) Sono da considerare navi da passeggeri quelle nelle quali il rapporto tra il volume dei locali destinati ai passeggeri ed il volume globale interno della nave risulti maggiore di 0,25.

(È approvata).

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1967

TABELLA N. 2.

NAVI CARICO DI LINEA E PER MERCI VARIE

(Costi unitari massimi in lire/chilogrammo)

PESO NAVE SCARICA ASCIUTTA (in tonnellate)

VELOCITA A META CARICO	250	500	1.000	2.500	5.000 e oltre
Nodi 11	670	645	605	—	—
Nodi 12	705	685	640	—	—
Nodi 13	745	720	675	—	—
Nodi 14	785	760	710	610	—
Nodi 15	—	—	745	645	495
Nodi 16	—	—	780	675	520
Nodi 17	—	—	—	710	545
Nodi 18	—	—	—	—	570
Nodi 19	—	—	—	—	595
Nodi 20 e oltre	—	—	—	—	625

Note. — Per valori intermedi delle velocità e dei pesi si procederà per interpolazione.
Ai costi risultanti dall'applicazione della presente tabella saranno aggiunti gli eventuali costi delle attrezzature e degli adattamenti speciali.

(E approvata).

TABELLA N. 2-bis.

NAVI DA CARICO SECCO ALLA RINFUSA (BULKCARRIER)

(Costi unitari massimi in lire/chilogrammo)

PESO NAVE SCARICA ASCIUTTA (in tonnellate)

VELOCITA A META CARICO	5.000	7.500	10.000	12.500	15.000 e oltre
Nodi 14	435	—	—	—	—
Nodi 15	455	420	—	—	—
Nodi 16	475	435	425	420	415
Nodi 17	495	455	440	435	430
Nodi 18 e oltre	515	475	460	455	450

Note. — Per i valori intermedi della velocità e dei pesi si procederà per interpolazione.
Ai costi risultanti dall'applicazione della presente tabella saranno aggiunti gli eventuali costi delle attrezzature e degli adattamenti speciali.

(E approvata).

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1967

TABELLA N. 2-ter.

NAVI CARICO ALLA RINFUSA MISTO (SECCO E LIQUIDO)

(Costi unitari massimi in lire/chilogrammo)

PESO NAVE SCARICA ASCIUTTA (in tonnellate)

VELOCITÀ A METÀ CARICO	7.500	10.000	15.000	20.000	25.000 e oltre
Nodi 15	435	—	—	—	—
Nodi 16	445	415	400	380	365
Nodi 17	470	440	415	395	380
Nodi 18 e oltre	—	460	435	415	395

Note. — Per valori intermedi delle velocità e dei pesi si procederà per interpolazione. Ai costi risultanti dall'applicazione della presente tabella saranno aggiunti gli eventuali costi delle attrezzature e degli adattamenti speciali.

(E approvata).

TABELLA N. 2-quater.

NAVI CISTERNA

(Costi unitari massimi in lire/chilogrammo)

PESO NAVE SCARICA ASCIUTTA (in tonnellate)

VELOCITÀ A METÀ CARICO	250	500	1.000	2.500	5.000	7.500	10.000	15.000	20.000	25.000 e oltre
Nodi 11	710	650	590	—	—	—	—	—	—	—
Nodi 12	745	685	620	—	—	—	—	—	—	—
Nodi 13	780	715	650	—	—	—	—	—	—	—
Nodi 14	820	755	685	480	415	—	—	—	—	—
Nodi 15	—	—	725	500	430	400	—	—	—	—
Nodi 16	—	—	—	520	450	410	390	370	360	345
Nodi 17	—	—	—	550	475	425	405	385	375	360
Nodi 18 e oltre	—	—	—	—	—	445	420	405	390	375

Note. — Per valori intermedi delle velocità e dei pesi si procederà per interpolazione. Ai costi risultanti dall'applicazione della presente tabella saranno aggiunti gli eventuali costi delle attrezzature e degli adattamenti speciali.

(E approvata).

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE. — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1967

TABELLA N. 3.

CONTRIBUTI APPARATI MOTORI DI PROPULSIONE DIVERSI DA QUELLI A SCOPPIO

POTENZA NORMALE (C.A.)	CONTRIBUTO UNITARIO (lire per C.A.)				
	Anno 1967	Anno 1968	Anno 1969	Anno 1970	Anno 1971
25.000	4.700	4.300	4.000	3.600	3.300
21.000	4.800	4.400	4.100	3.700	3.400
16.000	4.900	4.600	4.200	3.900	3.500
12.000	5.100	4.800	4.400	4.000	3.700
6.000	5.600	5.200	4.800	4.400	4.000
3.000	6.100	5.700	5.200	4.800	4.300
1.000 e inferiori	6.500	6.100	5.600	5.100	4.700

Note. — Per i motori con un numero di giri superiore a 1.000 al minuto si applica la riduzione del 10 per cento.
Per i valori intermedi delle potenze degli apparati motori si procederà per interpolazione.

(E approvata).

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Durand de la Penne: Ordinamento della professione di mediatore marittimo (122).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Durand de la Penne: « Ordinamento della professione di mediatore marittimo ».

Come i colleghi ricorderanno, la discussione di questa proposta di legge, iniziata il 12 aprile 1967, è stata ripresa nella seduta del 22 giugno dello stesso anno, con l'esposizione,

da parte del relatore, onorevole Amodio, dei dati richiesti nella precedente seduta dall'onorevole Franco Raffaele.

Dopo interventi dei deputati Dagnino, Alba, Belci, Franco Raffaele, Marchesi e di chi vi parla, il seguito della discussione della proposta di legge è stato ulteriormente rinviato.

Poiché nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

AMODIO, *Relatore*. Nel corso della discussione generale ritengo di aver fornito tutte le delucidazioni richieste dagli onorevoli colleghi intervenuti; propongo, pertanto, di passare senz'altro all'esame degli articoli.

NATALI, *Ministro della marina mercantile*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero precisare che il Governo è, in linea di massima, favorevole all'approvazione della proposta di legge in esame.

Il Governo, per altro, si riserva, in sede di esame degli articoli, di presentare gli emendamenti che ritiene necessari affinché la legge

possa avere la formulazione più idonea possibile.

PRESIDENTE. L'esame degli articoli è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale » (4509):

Presenti	24
Votanti	17
Astenuti	7
Maggioranza	9
Voti favorevoli	17
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alba, Amodio, Armato, Baldani Guerra, Belci, Calvaresi, Canestrari, Cappugi, Catella, Cavallaro Nicola, De Capua, Fortini, Gonella Giuseppe, Iozzelli, Macchiavelli, Sammartino e Sinesio.

Si sono astenuti:

Degli Esposti, Fiumanò, Franco Raffaele, Giachini, Manenti, Marchesi e Pirastu.

Sono in congedo:

Veronesi e Viale.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO